



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

**Settore Economico Finanziario**  
**Ufficio Provveditorato Economato**



PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 01.11. 2018 - 31.10.2023

**CIG 7607255969**

LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE.

Con determina a contrarre n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo, si invita codesta rispettabile impresa a presentare la propria migliore offerta, nel rispetto delle condizioni, patti e termini stabiliti dalla presente lettera di invito per la procedura negoziata di cui all'oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata preceduta da manifestazione di interesse e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, l'espletamento della gara verrà interamente gestita in modalità telematica sul Sistema Telematica Acquisti Regionale della Toscana "START".

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Castiglione della Pescaia.

**CIG 7607255969**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il la Dott.ssa Caterina Cutrupi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://start.toscana.it>

La documentazione di gara è disponibile anche nel sito del Comune di Castiglione della Pescaia <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it> sez. Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti formulati attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara all'indirizzo <https://start.toscana.it>, almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima attraverso lo stesso mezzo.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 76, comma 5 del d. lgs. 50/2016, avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica anche non certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella "domanda di partecipazione" di cui al successivo ART. 13 punto A.1) le comunicazioni sono espresse sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

**Settore Economico Finanziario**  
**Ufficio Provveditorato Economato**



In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
2. Selezionare la gara di interesse
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana - START- utilizza la casella denominata [noreply@start.toscana.it](mailto:noreply@start.toscana.it) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché non è suddivisibile l'attività oggetto del servizio.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Non ci sono rischi da interferenza e pertanto non sussistono oneri per la sicurezza.

L'appalto non incide nel bilancio della Stazione appaltante, è finanziato direttamente dalle compagnie assicurative titolari delle polizze dell'Ente.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i premi assicurativi di riferimento, rilevazione anno 2018, per un importo totale per cinque anni pari ad **€ 49.446,05**.

POLIZZA	Oggetto Assicurato	Effetto	scadenza	Premio Annuo Lordo	PROVVIGIONI ANNUE	ALIQUOTA PROVVIGIONI
Incendio rischi comm./picc.ind	Immobile Piazza Garibaldi	01/01/2018	31/12/2023	€ 1.386,90	€ 113,21	10%
incendio all-risks	tutti i beni comunali	30/06/2018	30/06/2020	€ 18.324,97	€ 1.495,91	10%
RC Diversi (RCT/RCO)	responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro	30/06/2017	30/06/2020	€ 59.400,00	€ 4.848,97	10%
tutela legale	spese legali e peritali	30/06/2017	30/06/2020	€ 8.400,00	€ 685,71	10%
RC Patrimoniale	responsabilità civile patrimoniale	01/01/2018	31/12/2020	€ 8.175,05	€ 667,35	10%
Kasko cumulativa	veicoli dei dipendenti utilizzati per motivi di servizio	30/06/2017	30/06/2020	€ 3.000,00	€ 244,89	10%
Infortuni cumulativa	dipendenti e amministratori	30/06/2017	30/06/2020	€ 3.570,00	€ 291,42	10%
RCA / ARD	veicoli a motore dell'Ente	30/06/2017	30/06/2020	€ 33.533,00	€ 1.368,69	5%
furto	mobilio, macchinari	30/06/2017	30/06/2020	€ 2.120,00	€ 173,06	10%
				€ 137.909,92	€ 9.889,21	



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

**Settore Economico Finanziario**  
**Ufficio Provveditorato Economato**



#### 4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'appalto è di anni 5 (cinque) decorrenti dal 01.11. 2018 al 31.10.2023 .

##### 4.1 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice degli Appalti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad €. **49.446,05** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze .

#### 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché tutti i partecipanti all'ATI siano in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.



# COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

## Settore Economico Finanziario Ufficio Provveditorato Economato



Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

### 6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

### 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

#### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. b) "mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker" di cui all'art. 109 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ed ai regolamenti ISVAP (ora IVASS) 16.10.2006, n. 5 e s.m.i.)

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente dovrà essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, derivante dall'attività di intermediazione, di cui all'art.110, comma 3 del d. lgs. 209/2005 con un massimale pari o superiore a €. 2.000.000,00 oppure in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme UNIEN-ISO 9001 per attività inerenti all'oggetto della gara.

#### 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

a) Almeno 10 incarichi di brokeraggio/intermediazione /consulenza assicurativa, a favore di Enti pubblici territoriali, di cui almeno tre a favore di Comuni con popolazione superiore a 7.000 abitanti.

b) Aver intermediato premi assicurativi a favore della Pubblica Amministrazione, per un importo annuo di almeno Euro 600.000(seicentomila euro)

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;



**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**  
Provincia di Grosseto

**Settore Economico Finanziario**  
**Ufficio Provveditorato Economato**



In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

**7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. b) di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese che fanno parte del raggruppamento.

Il requisito relativo al punto 7.2. deve essere soddisfatto dalla mandataria.

Il requisito relativo al punto 7.3 lett.a) e deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

**7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. b) di cui al punto 7.1 lett.b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

**8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

**Settore Economico Finanziario**  
**Ufficio Provveditorato Economato**



Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO.

Non è previsto subappalto.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad €. 988,92, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria del Comune di Castiglione della Pescaia IBAN IT72N0885172210000000500000, riportando in causale, la dicitura "Cauzione provvisoria per la procedura relativa ai servizi di brokeraggio del Comune di Castiglione della Pescaia - Periodo 01.11. 2018 - 31.10.2023-CIG **7607255969**

Si precisa che il deposito è infruttifero.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

**Settore Economico Finanziario**  
**Ufficio Provveditorato Economato**



c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

**Settore Economico Finanziario**  
**Ufficio Provveditorato Economato**



dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

**11. REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO, MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO,**

**11.1 REQUISITI INFORMATICI:**

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara.

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:

- Memoria RAM 2 GB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitori risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- Accesso a internet ADSL o 640 kbit/s;
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante etc.);

Sulla postazione dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su Internet: fra i seguenti:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):

- MS Office
- Open Office o Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .pdf

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL livello di codifica a 128 bit.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- 1) estensione .pdf se non sono firmati digitalmente e non sono fogli excel
- 2) estensione .xls se sono fogli excel, ma non sono firmati digitalmente
- 3) estensione p7m se sono firmati digitalmente, tale estensione deve essere in aggiunta a quella del file non firmato, quindi un documento pdf firmato digitalmente dovrà avere estensione pdf.p7m; un documento excel firmato digitalmente dovrà avere estensione .xls.p7m

Si precisa inoltre che:

- ☐ la presentazione della documentazione di gara e dell'offerta economica tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema a conferma della ricezione, da parte del sistema stesso, della documentazione di gara e delle offerte;
- ☐ il recepimento della documentazione di gara e delle offerte da parte del sistema lascia, tuttavia, impregiudicata la valutazione della regolarità e completezza sia della documentazione di gara che delle offerte, valutazione che è infatti riservata alla stazione appaltante;
- ☐ in caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica ed alla domanda di partecipazione.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

**Settore Economico Finanziario**  
**Ufficio Provveditorato Economato**



## 12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre **il 08.10.2018 ore 12:00**, la seguente documentazione:

- A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti A.1 e ss.;
- B) LA DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al successivo punto B.1
- C) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui ai successivi punti C.1 e C.2

### A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione. La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico.

A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i form on line;
- "Forma di partecipazione / Dati identificativi" (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
- "Caricamento della documentazione" (passo 2 della procedura di presentazione offerta).
- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, nel Form on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi", i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016; in particolare:



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

**Settore Economico Finanziario**  
**Ufficio Provveditorato Economato**



- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di socio di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

**OPERATORI RIUNITI** (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, coassicurazione, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione". I form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per "R.T.I. e forme multiple":

1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà:

1. firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad essi riferiti;

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

- Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell' ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48 commi 12 e 13, del d. lgs. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

**CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)**

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del d. lgs. 50/2016 deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del d. lgs. 50/2016);

- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema; La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

**Settore Economico Finanziario**  
**Ufficio Provveditorato Economato**



Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

**A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE**

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d. lgs. 50/2016, dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016." - Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 174 del 27-7-2016, consistente in un'autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:

- a. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016
- b. soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83 del d. lgs. 50/2016

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Si precisa che le dichiarazioni di cui alla Parte III lettera A del DGUE dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d. lgs. 50/2016, già indicati nella Domanda di partecipazione (vedi punto A.1 del presente paragrafo).

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Si precisa, altresì, che le Dichiarazioni art. 80, comma 5, lettere f-bis) e f-ter), fino all'aggiornamento del DGUE al correttivo di cui al d. lgs. 19 aprile 2017 n. 57, dovranno essere rese utilizzando il modello "Integrazioni dichiarazioni art. 80",

In merito alla compilazione si precisa quanto di seguito riportato:

**PARTE I :** viene precompilata dalla stazione appaltante.

**Parte II "Informazioni sull'operatore economico" :**

Il concorrente riporta le informazioni sull'operatore economico partecipante (sezione A), i dati identificativi, il possesso di certificazioni ed attestazioni, la forma di partecipazione, le generalità dei legali rappresentanti (sezione B), l'eventuale ricorso all'avvalimento (sezione C), l'eventuale ricorso al subappalto (sezione D).

**Parte III "Motivi di esclusione" :**

Il concorrente rende le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine generale riferiti ai soggetti quali persone fisiche che ricoprono le cariche elencate al precedente paragrafo A.1.) condanne penali (sezione A), pagamento di imposte o contributi previdenziali (sezione B), insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali (sezione C), altre motivazioni (sezione D).

Per la compilazione della sezione A bisogna porre attenzione a quanto segue:

l'operatore economico, in relazione ai soggetti che ricoprono le cariche elencate al precedente paragrafo A.1.) al momento della presentazione dell'offerta e indicati nella "domanda di partecipazione" (compresi gli eventuali soggetti cessati), deve rendere le dichiarazioni relativamente all'insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto come specificate all'articolo 80, comma 1, e nella stessa sezione A. A tale fine la dichiarazione può essere resa a scelta:



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

**Settore Economico Finanziario**  
**Ufficio Provveditorato Economato**



☐ in modo congiunto, da un solo soggetto in relazione alla posizione propria e di tutti gli altri legali rappresentanti; oppure, in alternativa,

☐ in modo singolo, da ciascun soggetto in relazione solo alla propria posizione.

Nel primo caso dovrà essere reso un solo DGUE, la sezione A dovrà essere compilata in relazione a tutti i nominativi interessati ed il documento dovrà essere firmato dal soggetto che rende la dichiarazione.

Nel secondo caso dovranno essere resi tanti DGUE quanti sono i soggetti interessati, dovranno compilare la sezione A in relazione alla propria posizione, rendere e firmare digitalmente il DGUE. Ogni DGUE compilato e reso con le modalità sopra indicate, deve essere inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara.

Parte IV "Criteri di selezione":

☐ "Sezione A – Idoneità

punto 1): dichiarare l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato, oppure per gli operatori esteri il corrispondente registro professionale dello Stato in cui hanno sede legale

punto 2): dichiarare l'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. b) "mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker" di cui all'art. 109 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ed ai regolamenti ISVAP (ora IVASS) 16.10.2006, n. 5 e s.m.i.)

☐ "Sezione B – Capacità economica e finanziaria

Punto 5) dichiarare il possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, derivante dall'attività di intermediazione, di cui all'art. 110, comma 3 del d. lgs. 209/2005 con un massimale pari o superiore a €. 2.000.000,00 (in caso di alternativa certificazione ISO 9001 dichiararla nella Sezione D)

☐ "Sezione C – Capacità tecniche e professionali":

punto 1b): indicare l'elenco dei servizi prestati di brokeraggio / intermediazione / consulenza assicurativa, a favore di almeno n° 10 (dieci) incarichi a favore di enti pubblici territoriali, di cui almeno 3 (tre) a favore di Comuni con popolazione superiore a 7.000 abitanti, per un importo annuo di almeno 600.000,00 (seicentomila euro) nel triennio 2015/2016/2017.

[punti a) e b) dell'art. 7.2 requisiti di capacità tecnica e professionale].

In caso di operatori riuniti o consorzi tale parte del DGUE dovrà essere compilata da ciascuno dei membri/consorzio esecutore del consorzio/RTI sulla base della quota di requisito posseduta dallo stesso.

☐ "Sezione D" il concorrente indica le eventuali certificazioni di qualità che verranno prese in considerazione ai fini dell'eventuale riduzione dell'importo della cauzione provvisoria.

Parte VI: "Dichiarazioni finali" – tutte le dichiarazioni ivi contenute ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 il DGUE, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere utilizzando l'apposito modello Scheda consorziata disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 110, comma 5, d. lgs. 50/2016.

L'inserimento nel sistema dei DGUE e del modello Scheda consorziata avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

**Settore Economico Finanziario**  
**Ufficio Provveditorato Economato**



Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

#### A.3) AVVALIMENTO

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste all'articolo del presente disciplinare deve indicare, nel DGUE (sezione c):

- ☐ i requisiti oggetto dell'avvalimento;
- ☐ la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria).

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Detto contratto ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria indicata dal concorrente, deve:

- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando l'apposito modello Dichiarazione di avvalimento art.89, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente. Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento.

Il DGUE e la Dichiarazione di avvalimento art. 89, compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inseriti negli appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente ai sensi dell'art.89 d.lgs. 50/2016 non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, d.lgs. 50/2016.

#### A.4) CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Nel caso in cui l'operatore economico sia stato ammesso a Concordato preventivo con continuità aziendale nel DGUE nella sezione C – parte III dovrà indicare anche gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del Codice e dovrà inserire nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico:

- la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, recante i dati identificativi dello stesso, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo Regio Decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista medesimo. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.

Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l'impresa ausiliaria art. 89 d. lgs. 50/2016 che si trovino nella situazione di cui all'art. 110, comma 3, lett. a), d. lgs. 50/2016.

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del d. lgs. 50/2016, a partecipare alle procedure di affidamento, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 5, d. lgs. 50/2016



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

**Settore Economico Finanziario**  
**Ufficio Provveditorato Economato**



e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nel bando di gara l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:

1. produrre un proprio DGUE;
2. rendere, utilizzando l'apposito modello, scheda avvalimento art. 110 comma 5, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Il DGUE e la scheda avvalimento – art. 110 comma 5 compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'operatore economico deve, inoltre, produrre il contratto, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del d. lgs. 50/2016, in virtù del quale l'impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942 si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione e a subentrare al concorrente nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di proseguire regolarmente la concessione. Il contratto in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio deve essere inserito nell'apposito spazio del sistema telematico.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente ai sensi dell'art. 110, comma 5, del d. lgs. 50/2016 non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.

A.5) NEL CASO DI CONSORZIO di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.

In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti di cui al punti A.4.1) e A.4.2).

A.5.1) Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

A.5.2) La "DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE", disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 c. 3 del d.lgs. 50/2016 (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)

Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 110, comma 5, d. lgs. 50/2016.

**A.6) LA GARANZIA:**

1) la garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 93 del Codice e dettagliata al punto 10 del presente disciplinare, in base alla forma scelta dal concorrente, dovranno essere inserite nell'apposito spazio previsto, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

**Settore Economico Finanziario**  
**Ufficio Provveditorato Economato**



A.7) PATTO INTEGRITA'

L'offerente deve inoltre inserire, dopo averlo scaricato dalla documentazione di gara e firmato digitalmente, nell'apposito spazio all'interno del sistema, il documento contenente il patto d'integrità ( ai sensi dell'art 1, comma 17, della L. 190/2012). La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

A.8) DICHIARAZIONE OTTEMPERANZA D. LGS. 81/2008

L'offerente deve inoltre inserire, dopo averlo scaricato dalla documentazione di gara e firmato digitalmente, nell'apposito spazio all'interno del sistema, la dichiarazione di ottemperanza delle misure di igiene, salute e sicurezza sul lavoro in particolare ai sensi d.lgs. 81/08 e smi.

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente punto A1).  
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.

82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

**Settore Economico Finanziario**  
**Ufficio Provveditorato Economato**



Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

#### B) DOCUMENTAZIONE TECNICA B.1 OFFERTA TECNICA

L' Offerta tecnica" è formulata, a pena di esclusione, con i seguenti documenti:

a) relazione tecnica dei servizi offerti con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 14.1. I concorrenti dovranno produrre una relazione fino a un massimo di 6 pagine, formato A4, font Times New Roman, dimensione carattere 12, le righe eccedenti suddetto limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice.

La relazione dovrà essere presentata in formato pdf non modificabile e firmata digitalmente.

L' offerta tecnica deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto A.1 dell'art. 13.

#### C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

##### C.1) OFFERTA ECONOMICA

Come indicato al successivo punto 14.3, la commissione attribuisce il punteggio all'offerta economica indicata nel modello C.2 – OFFERTA ECONOMICA Dettaglio delle provvigioni richieste.

Il modello dell'offerta economica generato dal sistema mediante compilazione dell'apposito form della piattaforma START, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, dovrà essere inserito con importo ZERO ai soli fini di concludere la procedura informatica del sistema START.

La graduatoria finale terrà conto della valutazione e del punteggio attribuito all'offerta tecnica ed all'offerta economica attribuito dalla Commissione di gara.

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- ☐ Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- ☐ Compilare il form on line;
- ☐ Scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- ☐ Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- ☐ Inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

**Settore Economico Finanziario**  
**Ufficio Provveditorato Economato**



C.2 – OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIO DELLE PROVVIGIONI RICHIESTE

L'offerta economica dovrà essere formulata:

a) Con l'indicazione dei valori percentuali relativi alle provvigioni richieste espresse in percentuale sull'importo del premio netto di polizza.

b) Trattandosi di servizi di natura intellettuale è esclusa la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) Trattandosi di servizi di natura intellettuale è esclusa la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto A.1 dell'art. 13.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

**14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	Punteggio massimo 80
Offerta economica	Punteggio massimo 20
TOTALE	100

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01).

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e da quello ottenuto per l'offerta economica.

**14.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell'offerta tecnica



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

**Settore Economico Finanziario**  
**Ufficio Provveditorato Economato**

ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



CRITERIO	SUB CRITERIO	DESCRIZIONE	SUB PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO MAX	RIEPILOGO PUNTEGGI
B. OFFERTA TECNICA					80
1	Modalità di esecuzione del servizio di Brokeraggio			60	
	1.1	Modalità operative e tempistica per l'espletamento delle prestazioni relative alle attività preparatorie alle gare per i servizi assicurativi	20		
	1.2	Metodologia proposta per l'assistenza nelle fasi di gara, indicazione dello staff dedicato con relative competenze desunte dai curricula presentati	20		
	1.3	Modalità per la gestione dei sinistri Qualità dell'attività di analisi e reportistica annuale sull'andamento della sinistrosità per ogni ramo di rischio	20		
2	Modalità di gestione dei contratti assicurativi			15	
	2.1	Struttura organizzativa dedicata al servizio indicazione dello staff dedicato con relative competenze desunte dai curricula presentati	5		
	2.2	Tempistica di esecuzione dei flussi individuati	5		
	2.3	Modalità di assistenza/supporto a seguito della denuncia dei sinistri e fino alla definizione degli stessi	5		
3	Servizi aggiuntivi offerti			5	
C. Offerta economica					20
1	Provvigioni sul premio riconosciuto alla compagnia di Assicurazioni per la copertura R.C.Auto:				
	fino al 5%			5	
	oltre il 5% fino al 6%			3	
	oltre il 6% fino al 7%			1	



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

**Settore Economico Finanziario**  
**Ufficio Provveditorato Economato**



2	Provvigioni sui premi riconosciuti alle compagnie di Assicurazioni per le altre coperture (diverse dalla R.C.Auto):		
	fino al 9%	15	
	oltre il 9 fino al 10%	10	
	oltre il 10% fino al 14%	5	
	oltre il 14% fino al 16%	1	
Totale			100

La commissione giudicatrice dovrà tener conto dei seguenti criteri valutativi:

a) per la valutazione del criterio 1: Modalità operative di esecuzione del servizio di brokeraggio (esplicitazione delle attività di consulenza, assistenza, staff messo a disposizione e sistemi informatici per la gestione del servizio)

sub criterio 1.1: Verranno valutate le modalità operative e tempistica per l'espletamento delle prestazioni relative alle attività dell'analisi dei rischi ; Verranno valutate le attuali coperture e verificate nuove forme di copertura migliorative per l'ente sia in fase tecnica che economica. Verrà valutata l'assistenza nelle fasi di gara.

Sub criterio 1.2. Verrà valutato il supporto nella gestione amministrativa nelle varie fasi e la disponibilità di un supporto informatico ove poter accedere per vedere i propri contratti assicurativi in essere.

sub criterio 1.3: Verrà valutata la qualità dell'attività di analisi e reportistica annuale sull'andamento della sinistrosità per ogni ramo di rischio oltre che la gestione dei sinistri stessi. Saranno oggetto di valutazione le modalità di assistenza/supporto a seguito della denuncia dei sinistri e fino alla definizione degli stessi.

b) per la valutazione del criterio 2: Modalità di gestione dei contratti assicurativi

sub criterio 2.1: Verrà valutata la struttura organizzativa dedicata al servizio con particolare riguardo alle esperienze delle singole persone e dovrà essere opportunamente evidenziata la parte di attività a carico del broker e quelle a carico del Servizio Assicurazioni;

sub criterio 2.2: Verrà valutata la tempistica di esecuzione dei flussi individuati;

sub criterio 2.3: Saranno oggetto di valutazione le modalità di assistenza/supporto a seguito della denuncia dei sinistri e fino alla definizione degli stessi

c) per la valutazione del criterio 3: Servizi aggiuntivi offerti

(a titolo esemplificativo: disponibilità e tempistica per incontri presso l'Ente , reperibilità e incontro entro tempi brevi se richiesto dall'Ente, assistenza di un pool di professionisti, periti di parte, consulenti legali interni od esterni al Broker per la gestione dei sinistri nei vari rami assicurativi).

Si valuteranno le offerte che propongano ulteriori servizi/prodotti senza alcun aggravio a carico del committente e comunque strettamente aderenti alle competenze proprie del broker, in particolare:

- la rispondenza dei servizi/prodotti aggiuntivi alle finalità del servizio di brokeraggio assicurativo;
- l'efficacia dei servizi / prodotti aggiuntivi offerti;
- la fattibilità delle soluzioni proposte.

#### 14.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi dell'offerta cui è assegnato un punteggio discrezionale, nel caso in cui la commissione non decida unanimemente, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Per l'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi e sub-elementi dell'offerta tecnica di cui alla precedente tabella, la Commissione Giudicatrice assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1 a suo insindacabile giudizio.

Il coefficiente V(a), sarà determinato dalla media dei coefficienti, variabili da zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base alla seguente tabella:

Valutazione	Giudizio	Coefficiente
-------------	----------	--------------



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

**Settore Economico Finanziario**  
**Ufficio Provveditorato Economato**



Ottimo	Progetto ben strutturato che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito l'argomento richiesto	1,00
Buono	Progetto adeguato che sviluppa l'argomento senza particolari approfondimenti	0,75
Sufficiente	Progetto accettabile ma poco strutturato	0,50
Scarso	Progetto mediocre e non sufficientemente sviluppato	0,25
Insufficiente	Progetto carente generico ed inadeguato	0

Il punteggio parziale verrà assegnato come segue: si procederà a trasformare i coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari nella media che costituisce il coefficiente finale per ciascun elemento o sub-elemento.

Una volta calcolato tale coefficiente, per ciascun elemento o sub-elemento di valutazione, sarà applicata la formula seguente per il calcolo del punteggio complessivo relativo a ciascun criterio del merito tecnico:

$$P_t = \sum_n [W_i \cdot V(a)_i]$$

Dove:

$P_t$  = è il punteggio assegnato a ciascun concorrente relativamente all'offerta tecnica

$\sum_n$  = è la sommatoria

$n$  = numero totale degli elementi di valutazione

$W_i$  = punteggio max attribuito all'elemento o al sub-elemento di valutazione in esame

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

Nel caso in cui nessuna offerta tecnica qualitativa, a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice effettuata secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica qualitativa, pari a 80 punti, verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti, attribuendo 80 punti all'offerta risultata la migliore a seguito delle valutazioni della commissione e riproponendo ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte.

#### 14.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La Commissione procederà alla valutazione dell'offerta economica in conformità ai seguenti parametri:

-Percentuale di provvigioni sul premio riconosciuto alla compagnia di Assicurazioni per la copertura R.C.Auto:

Provvigioni sul premio riconosciuto alla compagnia di Assicurazioni per la copertura R.C.Auto:	PUNTI MAX 5
fino al 5%	5
oltre il 5% fino al 6%	3
oltre il 6% fino al 7%	1

-Percentuale di provvigioni sui premi riconosciuti alle compagnie assicuratrici per le coperture diverse dalla R.C.Auto :

Provvigioni sui premi riconosciuti alle compagnie di Assicurazioni per le altre coperture (diverse dalla R.C.Auto):	PUNTI MAX 15
fino al 9%	15
oltre il 9 fino al 10%	10
oltre il 10% fino al 14%	5
oltre il 14% fino al 16%	1

Le percentuali con provvigioni inferiori, rispettivamente al 5% e al 9%, o superiori, rispettivamente al 7% e al 16% non verranno prese in considerazione.

#### 15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

**Settore Economico Finanziario**  
**Ufficio Provveditorato Economato**



La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **09.10.2018, alle ore 15.00** presso la sede comunale Strada Prov.le n. 3 del Padule km. 19 – Castiglione della Pescaia e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo comunicazione inserita sulla piattaforma START, con congruo anticipo. Il RUP nella prima seduta pubblica procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, tale verbale assume il valore di provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### 16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

#### 17. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 14.3.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 18.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste elettroniche A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;



# COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

## Settore Economico Finanziario Ufficio Provveditorato Economato



- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### 18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### 19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del "Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria" approvato con delibera di C.C. n. 59 del 31.07.2018, sarà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica, da registrare solo in caso d'uso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

### 20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza.

I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 9/1995.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al REGOLAMENTO UE 679/2016.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi del REGOLAMENTO UE 679/2016.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

**Settore Economico Finanziario**  
**Ufficio Provveditorato Economato**

ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Castiglione della Pescaia, 28.08.2018

Il RUP  
Dott.ssa Caterina Cutrupi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 art.24 comma 2 e norme collegate